

Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia

REGOLAMENTO REGIONALE SULLA PUBBLICITÀ INFORMATIVA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE A E B DELL'ALBO

(APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 19/11/2012)

Art.1 - Definizione generale

La pubblicità delle attività psicologiche va intesa e realizzata come servizio per l'informazione alla collettività. In tale prospettiva può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dal Consiglio Regionale dell'Ordine. Il messaggio deve essere formulato conformemente ai criteri della serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine della professione. Coloro che intendono pubblicizzare attività psicologiche e psicoterapeutiche nella regione Friuli Venezia Giulia sono tenuti ad osservare integralmente le disposizioni della presente delibera consiliare.

Art. 2 – Forme di pubblicità

Agli iscritti all'Ordine della regione Friuli Venezia Giulia nelle sezioni A e B dell'Albo, nonché agli iscritti ad altri Ordini Regionali e Provinciali, comunque operanti sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia, è consentita la pubblicità mediante targhe apposte sull'edificio nel quale il professionista svolge attività, inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria, attraverso i periodici destinati agli esercenti le professioni sanitarie ed attraverso giornali, quotidiani e periodici di informazione. L'informazione pubblicitaria delle attività psicologiche è inoltre consentita attraverso le inserzioni sulle pagine Web di Internet, e con ogni altro mezzo purché venga realizzata secondo criteri di trasparenza e di veridicità del messaggio e in un'ottica di servizio alla collettività, prestando particolare attenzione alla sua influenza sull'utenza in linea con quanto sancito dagli artt. 8, 39, e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi.

Art. 3 - Verifica dell'Ordine e domanda di autorizzazione

1. La pubblicità informativa relativa alle attività professionali dello psicologo, del dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e del dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità è soggetta alla verifica del Consiglio regionale dell'Ordine su segnalazione o d'ufficio secondo i criteri citati dall'art. 4 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 *(nota n.1) e ai sensi degli artt. 8, 39 e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi.

2. Ove previsto e richiesto dall'autorità amministrativa competente, per effettuare l'informazione pubblicitaria tramite targhe, va redatta una domanda di autorizzazione indirizzata al Sindaco del Comune competente per il territorio dove si intende pubblicizzare la professione, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario. Tale domanda deve essere inoltrata tramite il Consiglio Regionale dell'Ordine, il quale, previo nulla osta, dovrà trasmetterla entro trenta giorni al Sindaco

3. Gli iscritti all'albo che esercitano l'attività nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale o in rapporto convenzionale, in tutte le forme consentite dalla Legge, con lo stesso sono tenuti ad osservare il presente atto d'indirizzo e le disposizioni della Legge 175/92 e successive modificazioni, per quanto applicabili.

Art. 4 - Caratteristiche generali delle informazioni pubblicitarie

La pubblicità informativa può avere il seguente contenuto:

a) *nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista, orario delle visite e di apertura al pubblico;*

b) *titoli di studio:*

I. titoli di laurea come “Dottore in scienze e tecniche psicologiche” e di laurea specialistica o magistrale o quinquennale come “Dottore magistrale in psicologia” con l’eventuale menzione dell’indirizzo specifico:

- a) “Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo Applicativo”, “Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo Didattico” e “Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo Sperimentale” (per coloro che si sono laureati in base all’ordinamento previgente al DPR 6/2/1985, n. 216). Inoltre i possessori di laurea magistrale (D.M.509/99) o di laurea quinquennale in psicologia (ordinamenti previgenti al D.M. 509/99) possono in alternativa utilizzare il titolo di “dottore in psicologia”.
- b) “Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia Generale e Sperimentale”, “Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità”, “Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione”, “Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni” (per coloro che si sono laureati in base all’ordinamento del DPR 6/2/1985 n. 216);
- c) “Dottore in scienze e tecniche psicologiche”, “Dottore magistrale in psicologia” con l’eventuale denominazione del corso di studio (per coloro che si sono laureati in base all’ordinamento del DM 509/99 e del DM 270/04; esempio Dottore..... corso si laurea).

II. titoli di specializzazione o di dottorato di ricerca (senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco) come: “Specialista in...” (titolo della scuola di specializzazione universitaria), “Specialista in Psicoterapia” nel caso di diploma ottenuto presso un corso di specializzazione in psicoterapia attivato presso un istituto privato riconosciuto dal MIUR, “Dottore di ricerca in ...” (titolo del corso di dottorato di ricerca).

III. titoli di formazione universitari post-laurea o post-laurea quinquennale o specialistica o magistrale come i corsi di perfezionamento scientifico o di altra formazione permanente e ricorrente come: “Master universitario di primo livello in...” “Master universitario di II livello in ...” ai sensi della L. n 34/90, del DM 509/99 e del DM 270/04;

c) titoli professionali (senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco) come “Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro” “Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona ed alla comunità”, “Psicologo”, “Psicologo – Psicoterapeuta” (con possibile indicazione del setting, dell’indirizzo e dell’area di riferimento come specificato all’art. 5 comma 2, punti c) e d) della presente deliberazione). La dicitura “psicologo - psicoterapeuta” è consentita solo agli iscritti alla sezione A dell’Albo che abbiano ottenuto l’annotazione dell’esercizio dell’attività di psicoterapeuta ai sensi dell’art.50, c. 5, DPR 328/01. Tale annotazione è concessa ai possessori di diploma legittimante l’esercizio dell’attività psicoterapeutica in base all’art. 3 della legge 56/1989, oppure ai possessori di riconoscimento dell’attività psicoterapeutica ottenuto dall’ Ordine di appartenenza in base all’art. 35 della legge 56/1989 o all’art. 4 della legge 4/1999;

d) titoli di carriera, accademici e di ruolo in campo psicologico, come “psicologo dirigente”, “professore in...” (materia di insegnamento psicologico) con eventuale menzione di “ordinario, associato, a contratto o ricercatore universitario” specificando l’Università o l’Istituto Statale di ricerca. I professori a contratto possono usare il relativo titolo inerente entro i limiti di tempo dell’assegnazione del contratto stesso;

e) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato come “Cavaliere,” cariche istituzionali, etc.

f) caratteristiche del servizio offerto, nonché i costi complessivi delle prestazioni offerte (art. 2, comma 1, lett. b, Legge 248/06). La misura del compenso indicato deve essere adeguata ai principi dettati dall’articolo 2233 del Codice Civile nonché dal Codice deontologico degli psicologi italiani. Per quanto attiene l’esercizio della professione resa nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, si deve fare riferimento alle tariffe in vigore ad esso relative.

Non è consentito l’uso di titoli conseguiti all’estero se non riconosciuti dallo Stato Italiano.

Non è consentito l’uso di titoli difformi da quanto previsto ai punti b) c) e d) .

In caso di necessità di rilascio del nulla osta di cui all’art. 3 il richiedente deve corredare la domanda con l’opportuna documentazione probante, anche tramite autocertificazione.

Art. 5 - Pubblicità relativa alle caratteristiche del servizio offerto in ambito psicologico e psicoterapeutico

1. Al fine di specificare le caratteristiche del servizio offerto l'iscritto alla sezione B dell'albo, per una maggiore trasparenza nei confronti del cliente, può inoltre pubblicizzare:

- a) *i settori specifici nei quali esercita la professione, cioè "Settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" e/o "Settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità";*
- b) *le attività professionali di cui all'articolo 3, comma 1-quinquies della L. 170/03, come ad esempio "esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza" per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro, o "attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanza" per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.*

2. Al fine di specificare le caratteristiche del servizio offerto l'iscritto alla sezione A dell'albo, per una maggiore trasparenza nei confronti del cliente, può inoltre pubblicizzare:

- a) *l'area specifica nella quale esercita la professione, ad esempio: "psicologia del lavoro e delle organizzazioni", "psicologia scolastica", "psicologia di comunità", "psicologia giuridica", "psicologia dello sport", "psico - oncologia", "neuropsicologia", "psicologia del traffico", etc. In tal caso il professionista deve presentare una documentazione, anche tramite autocertificazione, dalla quale si evinca l'adeguata formazione e/o l'attività nella specifica area.*
- b) *le attività professionali di cui all'art. 1 della L. 56/89, all'art. 51 c. 1 del DPR 328/01 e all'art. 3 c. 1 quinquies della L. 170/03 e di cui all'allegato A del Codice Deontologico "Testo Unico della Tariffa professionale degli Psicologi" come ad esempio: prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità...*

Non è consentito utilizzare il termine "esperto" in quanto forviante per la trasparenza del messaggio.

3. Inoltre lo psicologo-psicoterapeuta può pubblicizzare:

- a) *il setting o l'ambito di intervento: "terapia individuale", "terapia di gruppo", "terapia familiare e/o di coppia", "terapia infantile e/o dell'adolescente", etc;*
- b) *l'indirizzo teorico clinico di riferimento relativo alla formazione conseguita (ad esempio: psicoanalitico, psicodinamico, sistemico, cognitivo - comportamentale, analitico- transazionale etc);*

Art. 6 – Studi professionali associati, società di persone e associazioni tra professionisti

Le disposizioni di cui all'artt. 3, 4 e 5 si applicano anche agli studi professionali associati, società di persone, alle associazioni tra professionisti e ad altre modalità di esercizio della professione consentite dalla legge. In ogni caso, debbono essere riportati nel messaggio pubblicitario i nominativi dei singoli professionisti esercitanti l'attività psicologica e/o psicoterapeutica in forma associata ed i relativi titoli al fine della trasparenza e veridicità del messaggio.

Art. 7 - Situazione di abuso e relativi provvedimenti dell'Ordine regionale

1. Costituisce violazione deontologica l'inosservanza del comma 2 dell'art. 4 del D.P.R n. 137 del 7 agosto 2012 *(Nota 1).

2. Per gli Psicologi ed i Dottori in Tecniche psicologiche operanti sul territorio del Friuli Venezia Giulia, ma iscritti ad altro Ordine regionale o provinciale, si procederà a segnalare all'Ordine di appartenenza del professionista per le valutazioni di competenza.

3. Per la verifica della congruità del messaggio pubblicitario che agisce su un territorio pluriregionale o nazionale viene considerato competente l'Ordine di iscrizione.

*Nota 1:

D.P.R. n. 137 dd. 7 agosto 2012

Art. 4 : Libera concorrenza e pubblicità informativa

1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007 n. 145.